

COMUNICAZIONE

L'Ente Scuola Edile – CPT di Ascoli Piceno e Fermo informa le imprese che, per essere **preposto** al **montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi**, è necessario essere in possesso sia dell'attestato addetto al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi (32 ore) che dell'attestato da preposto (8 ore).

Per chiarire meglio, si fa riferimento all'Interpello n. 16/2015 (allegato di seguito) nel quale viene specificato che:

- **il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi “deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008”, “anche al corso di formazione previsto all'art. 37, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008”.**

Di conseguenza, se il lavoratore ha partecipato soltanto al corso da ponteggiatore, può essere addetto al ponteggio ma non può essere preposto ai lavori.

Si consiglia pertanto a tutte le imprese di verificare che i propri dipendenti che sono preposti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi siano in possesso di entrambi i corsi richiesti, al fine di evitare sanzioni e garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro.

Inoltre, nel caso in cui qualche impresa sia interessata, è possibile iscriversi ai corsi da preposto (8 ore) che abbiamo organizzato. Il primo corso si terrà il 19 e 20 Maggio ad Ascoli Piceno, mentre il secondo si terrà il 30 maggio a Fermo, [premere qui](#) per le iscrizioni. Se il numero di posti disponibili fosse insufficiente, organizzeremo un altro corso a Giugno.

Speriamo che queste informazioni vi siano utili e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.



Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 16/2015

Alla Associazione Nazionale Costruttori Edili



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/12/2015
Prot. 37 / 0022881 / MA007.A001.1471

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).*

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito *“alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”*.

Al riguardo va premesso che l'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008 definisce preposto *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

L'art. 19 del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.

L'art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 16/2015

potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovrintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario *ope legis* dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell'art. 2, co 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'art. 37, co. 7, del d.lgs. n. 81/2008.

Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2, d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008).

Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PEGARI)

